

Il Consorzio Tre sorgenti baluardo, insieme ai Sindaci dei comuni che non hanno consegnato le reti ai gestori privati, dell'acqua pubblica.

Il Consorzio è partecipato con il 29 % da Comune di Licata, Comune di Canicattì con il 22 %, Comune di Palma di Montechiaro con il 17 %, Comune di Ravanusa con l'11 %, Comune di Campobello di Licata con l'8 %, Comune di Racalmuto con il 7 % e comune di Grotte con il 6 %.

Fino all'avvento dell'ATO idrico il consorzio, forniva gratuitamente la propria acqua – circa 58 litri/secondo – ai comuni consorziati in proporzione delle quote i quali, a loro volta, partecipavano in proporzione alle spese di gestione.

Con i D.P.R.S. del 16 maggio 2000 n°114 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali. Con successivo D.P.R.S. del 7 agosto 2001 sono state determinate le modalità di costituzione degli A.T.O. in ordine alla gestione ed all'uso delle risorse idriche.

Il 6 agosto 2002 è stato costituito il Consorzio di Ambito di Agrigento – ATO Idrico AG 9, tra la Provincia Regionale di Agrigento e i Comuni ricadenti nel territorio della medesima Provincia, allo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento.

Il Consorzio di Ambito della Provincia di Agrigento, in data 18 gennaio 2007, affidava alla Girgenti Acque s.p.a. il Servizio Idrico Integrato e, successivamente, in data 27 novembre 2007, veniva stipulata la Convenzione per la gestione del S.I.I. nei comuni appartenenti all'ambito. La Convenzione prevedeva all'art.9 la consegna di tutti gli impianti comunali al soggetto unico gestore del S.I.I.

Il Consorzio Tre Sorgenti non ha mai partecipato al processo di formazione del Consorzio d'Ambito Agrigento così come invece richiesto dall'applicazione degli artt. 9 e 10 della Legge Galli. Inoltre, non risulta effettuata alcuna verifica sulle gestioni esistenti come, invece, richiede l'art. 9 dello schema di convenzione (allegato B del D.P.R.S. del 7 agosto 2001) utilizzato da tutti i comuni costituenti il Consorzio d'Ambito Agrigentino.

Dal 2008 ad oggi la Regione Siciliana, su sollecitazione del Consorzio d'Ambito Agrigento e del gestore Girgenti Acque s.p.a., ha nominato tre Commissari ad acta per obbligare il Consorzio Tre Sorgenti alla consegna degli impianti. L'ultimo Commissario nominato è stata la dott.ssa Teresa

Restivo (Decreto Assessoriale n°1412 del 28 agosto 2012, lo stesso provvedimento con la quale sono stati commissariati 19 Comuni agrigentini e il Consorzio del Voltano).

Alcuni Sindaci dei Comuni consorziati e i dipendenti del Consorzio hanno impedito fisicamente, negli ultimi due tentativi di commissariamento, l'insediamento del funzionario regionale nominato, vanificando l'attività sostitutiva regionale.

Il Consorzio, prima dell'intervento del gestore privato, Girgenti Acque, convogliava nella propria condotta in media annua circa 250 litri/secondo. Oltre dalle proprie sorgenti, il Consorzio Tre Sorgenti riceve acqua dalla Galleria Castelluzzo (gestione oggi di Girgenti Acque), posta sempre nel bacino del Voltano, e dall'Acquedotto del Fanaco (gestione Siciliacque), in località Reda a Canicattì. Fornisce acqua all'ingrosso ai Comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Castrolibero, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, per una popolazione complessiva di oltre 150.000 abitanti.

Con la mutata situazione dovuta all'ingresso in scena di Girgenti Acque, il Consorzio ha solo due clienti: il Comune di Palma di Montechiaro, che non ha mai consegnato le proprie reti e Girgenti Acque per tutti gli altri comuni. Tale situazione ha portato il Consiglio Direttivo del Tre Sorgenti a variare la modalità di mantenimento finanziario del Consorzio. Infatti, essendo venuto meno il vantaggio diretto dei comuni consorziati di attingere gratuitamente l'acqua sorgentizia, il Consiglio Direttivo ha deciso di fatturare tale acqua alla Girgenti Acque, in quanto soggetto esterno al Consorzio. Questa scelta, condivisa anche dal Comune di Palma, consente l'azzeramento delle quote di mantenimento per i comuni consorziati, a partire dal gennaio 2009.

Fino a poco tempo fa avveniva che la Siciliacque, quale società gestore di sopra – ambito, utilizzava la condotta del tre sorgenti per fornire acqua alla Girgenti Acque, come soggetto gestore d'ambito, fatturando la fornitura al tre Sorgenti che a sua volta ribaltava il costo sulla Girgenti Acque come unico utilizzatore; la Girgenti Acque a sua volta pretende di non pagare l'acqua fornita dal Consorzio. L'ammontare del debito di Girgenti Acque nei confronti del Consorzio, al netto dei rapporti di dare ed avere reciproci per scambio di forniture d'acqua, ha superato i sei milioni di euro di euro che, dovrebbero essere a sua volta utilizzate per pagare a Siciliacque le forniture ricevute nello stesso periodo. Tutto ciò senza che l'A.T.O. o la Regione abbia mai speso una parola per evitare l'indebitamento di un Ente Pubblico a favore di un soggetto privato. Ad oggi sono pendenti diversi giudizi dinanzi ai Tribunali di Palermo e di Agrigento per far valere le ragioni del Consorzio.

Detta paradossale situazione è stata risolta solo di recente poiché oggi la Siciliacque, malvolentieri – non essendo garantita da un ente pubblico - fattura direttamente a Girgenti Acque.

In mezzo vi sono notevoli battaglie legali anche al fine di dimostrare l'incapacità finanziaria della Girgenti Acque che è sfuggita per un "pelo" ad una istanza di fallimento proposta dal Consorzio Tre Sorgenti e solo per l'intervento provvidenziale di un accordo di pagamento rateale del debito accumulato con Siciliacque – di circa quindici milioni di euro,– i cui destini - spesso nelle aule dei tribunali e nei contenziosi col Tre Sorgenti, s'intrecciano grazie ad avvocati difensori che non disdegnano di difendere entrambi le parti.

Il Consorzio, nonostante le suddette vicissitudini giudiziari, ha tentato di risolvere le questioni giudiziarie transattivamente con la Girgenti Acque e la Siciliacque avviando dei contatti informali con i rappresentanti delle due società a seguito dell'emanazione della L. 2/2013 della R.S. (fortemente voluta da tutti i sostenitori del referendum per l'acqua pubblica), che ha posto in liquidazione gli ATO Idrici, che ha riaffermato il principio dell'acqua pubblica come bene pubblico collettivo non economico ed ha stabilito il diritto di tutti gli enti pubblici che non hanno consegnato le reti e gli impianti a continuare a gestirli. Dette trattative vengono interrotte bruscamente (nonostante le promesse di analizzare congiuntamente le situazioni contabili di tutte e tre i soggetti) senza apparente motivazione.

Con Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque del 4.6.2014, depositata il 16.10.2014, è stato rigettato un ricorso promosso dal Consorzio Tre Sorgenti avverso una nota del consorzio d'Ambito del 10.11.2009 che lo diffidava alla consegna degli impianti alla Girgenti Acque s.p.a.; le lungaggini dell'iter giudiziario, concluso dopo sei anni, sono da attribuire al difetto di giurisdizione proposto dai resistenti Consorzio D'Ambito e dalla Girgenti Acque dinanzi al TAR Sicilia PA ove il ricorso era pendente inizialmente ed al regolamento di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezione Unite della Cassazione che ha attribuito la vicenda alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque. La sentenza non ha fatto altro che rigettare il ricorso sostenendone la tardività rispetto alla delibera del Commissario Straordinario d'Ambito di Agrigento del 18.1.2007 n. 1, con la quale è stato affidato alla Girgenti Acque il servizio idrico integrato, e la l'ulteriore delibera n. 2 di giorno 11.2.2008. Detta decisione del Tribunale Superiore delle Acque, che non ha e non poteva tenere conto dell'intervento legislativo regionale (l. 2/2013), non ha assolutamente stabilito l'obbligo della consegna delle reti del Consorzio Tre Sorgenti a favore di Girgenti acque ma ha semplicemente stabilito la validità della delibera di affidamento del SII al gestore privato al 2009; delibera che è stata travolta dall'intervento della L. R. 2/2013 che ha affermato il

diritto/obbligo degli enti che non hanno consegnato le reti a continuare a gestire messa in discussione proprio

Con immancabile, e per certi versi sospetta, puntualità con lettera senza data ricevuta dal Consorzio Tre Sorgenti il 25.10.2014, il Consorzio D'Ambito, facendo riferimento anche al cosiddetto "decreto legge sbocca Italia" D.L. n. 133 del 12.9.2014 (e ancora non convertito), diffidava nuovamente il Consorzio Tre Sorgenti ed il Voltano Spa - ed a quanto pare con distinte lettere anche i comuni appartenenti al Consorzio che non hanno ancora consegnato le reti - a provvedere alla consegna delle reti alla Girgenti Acque entro trenta giorni. La diffida, a firma del sostituendo Commissario Straordinario - Dott. Infurnari - veniva altresì indirizzata, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, alla Presidenza della Regione Sicilia ed all'Assessorato Regionale competente in materia di Servizi di Pubblica Utilità - dipartimento per i rifiuti e le acque.

Il Comune di Ravanusa, a tambur battente, con propria diffida reiterava le richieste del Consorzio D'Ambito facendole proprie.

A fronte della suddetta diffida il Consorzio Tre Sorgenti, ritenendo illegittime ed inopportune le richieste, contestava quanto sostenuto dal Consorzio d'Ambito (per le stesse ragioni che vengono riportate in seguito per riscontrare la diffida del dipartimento per i rifiuti e per l'acqua).

Ancora prima della scadenza dei trenta giorni dalla diffida del consorzio d'Ambito, e con altrettanta tempistica mai vista in un ente pubblico, l'Assessorato Regionale competente in materia di Servizi di Pubblica Utilità - dipartimento per i rifiuti e le acque - in persona del suo dirigente generale appena nominato (Ing. Domenico Armenio, sino al 13.11.2014 capo del Genio Civile di Agrigento) con diffida per mancata consegna impianti e/o reti per gestione S.I.I., Prot. n. 47363 data 25.11.2014 - ricevuta dal Consorzio Tre Sorgenti il 27.11.2014, reiterava la richiesta del Consorzio D'Ambito.

Il Consorzio Tre Sorgenti, reiterando le osservazioni fatte al Consorzio d'ambito, esponeva come la stessa appariva sia frutto di una equivoca interpretazione della normativa regionale (L.R. 2 del 9.1.2013), sia di un travisamento della circolare n. 3/2013 con la quale l'Assessorato Regionale competente in materia di Servizi di Pubblica Utilità ha precisato quali sono i compiti a cui devono attenersi i Commissari Straordinari Liquidatori.

Infatti, come dovrebbe essere noto sia al Consorzio di Ambito ed al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la Regione Sicilia, tenendo conto dei risultati della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, ha emanato la legge 2/2013 che ha posto in liquidazione le autorità di ambito ed ha dettato le modalità provvisorie di gestione del servizio idrico in attesa di una riorganizzazione complessiva della materia. Nella normativa è previsto (art. 1, comma 4) che

“le attuali Autorità d’ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. E’ evidente pertanto che la funzione propria dei commissari sia quella di procedere esclusivamente ad una attività di ricognizione e censimento delle gestioni esistenti ed alla verifica dei rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di qualsiasi attività che vada a stravolgere l’assetto organizzativo del servizio, potendosi limitare al più (come previsto nella circolare assessoriale 3/2013, punto 3,cpv 3) qualora fossero emerse delle problematiche, evidenziarle nel resoconto da allegare alla relazione preliminare. Non essendo stato attribuito alcun potere autoritativo ai commissari liquidatori, la diffida è pertanto illegittima e priva di potere impositivo. La mancanza di autorità in capo ai commissari liquidatori appare più evidente se confrontata con le ulteriori previsioni della L.R. 2/2013. Infatti la stessa ha previsto che entro sei mesi (o alla fine delle proroghe oggi concesse) “le funzioni delle Autorità d’ambito sono trasferite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata”, ed a salvaguardia delle situazioni di fatto che “nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta”.

Il Consorzio pertanto esercita ad oggi legittimamente le sue funzioni, occupandosi della gestione e della adduzione di acqua dalle proprie sorgenti – acque queste legittimamente possedute – che distribuisce ai comuni consorziati per conto dei quali è legittimamente gestore delle risorse idriche di cui dispone.

Erronea e fuorviante appare l’affermazione (fatta da un funzionario!!) che la suddetta legge regionale n. 2/2013 sia stata implicitamente abrogata con la conversione in legge del d.l. 12.11.2014 n. 133, ed in particolare con le previsioni contenute nell’art. 7, senza considerare che proprio con la conversione in legge del decreto è stato aggiunto un art. 43 - bis il quale recita **“Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”**.

E’ evidente che il legislatore “accortosi della invadenza” ha voluto salvaguardare – e non avrebbe potuto fare altrimenti – l’autonomia statutaria anche della Regione Sicilia la quale, in materia di acque pubbliche, proprio all’art. 14 lett. c) – ed anche ai sensi dell’art. 17 - del proprio statuto si riserva una competenza esclusiva e della quale ha voluto rimarcare il contenuto proprio con la L. R. n. 2/2013 nella quale è affermato il principio (art. 1) **La Regione riconosce l’acqua quale**

patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico; considera, altresì, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future.

Anche il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010, inserita in diffida, appare del tutto fuorviante in quanto la stessa non attribuisce affatto la competenza esclusiva in materia di servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. e) Cost.. Bisogna rilevare che le semplici estrapolazioni di una parte della suddetta sentenza (da parte di un ingegnere) senza il coordinamento con gli altri pronunciamenti sia della stessa Corte Costituzionale (sent. 272/2004, n. 24/2011, 199/2012), sia del Consiglio di Stato (sent. 10.09.2010), sia della Corte dei Conti (sezione regionale di controllo, Lombardia 13.3. 2009) ed anche della Corte di Giustizia Europea del 9 luglio 1997 Konsumentombudsmannen c. De Agostini cause riunite C-34/95, C-35/95, C-36/95 non danno minimamente l'idea del contenuto e, soprattutto, del significato del pronunciamento. Infatti, l'insigne costituzionalista Alberto Lucarelli (AIC rivista n. 1/2011 del 30.11.2010), in un pregevole commento proprio alla suddetta sentenza, ha avuto modo di riportare al giusto valore la facoltà riconosciuta a tutte le Regioni ed agli enti locali di dettare una normativa specifica per la gestione in house o in forma associata dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. La Regione Sicilia, a maggior ragione dopo l'approvazione della L. R. n. 2/2013, ha esercitato tale diritto attribuendo alla riorganizzazione del S.I.I. una finalità di interesse pubblico che intende, nel rispetto del proprio statuto, perseguire.

A fronte delle superiori osservazioni, appare evidente che la L.R. 2/2013 non è stata travolta affatto dalla Legge Sblocca Italia e continua ad avere piena efficacia consentendo al Consorzio Tre Sorgenti di continuare a gestire i propri impianti.

Non colgono nel segno neanche i riferimenti alla recente pronuncia del Tar Sicilia e del TSA che hanno deciso un ricorso proposto avverso la precedente diffida inviata dal Consorzio di Ambito che, alla luce dell'evoluzione normativa e della recente sent. 02968/2014 del Tar Sicilia Palermo (Comune di Menfi contro Consorzio d'ambito di Agrigento) non ha alcun valore essendo legittima la pretesa del Consorzio Tre Sorgenti di continuare a gestire i propri impianti.

A ciò si aggiunga che la stessa Regione Sicilia, in materia di rifiuti, ha autonomamente riorganizzato il sistema consentendo anche la gestione in house, sia singola che associata, ai comuni.

Il Consorzio Tre Sorgenti ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, per i motivi sopra indicati, di revocare la diffida o sospenderla e convocare immediatamente una conferenza dei servizi tra le parti interessate alla vicenda, includendo altresì i

Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio. Ad oggi nessuno alla Regione si è mosso, neanche i paladini dell'acqua pubblica.

L'unica che cerca a tutti i costi di distruggere la possibilità di un ritorno alla gestione pubblica dell'acqua, con continue e pressanti richieste a tutti i livelli, è la Girgenti Acque che, non contenta delle aberranti e spropositate tariffe (frutto anche dell'aumento spropositato dei propri dipendenti) applicate alla propria fornitura di acqua e dei servizi collegati, ha iniziato una battaglia a tutto campo contro il Consorzio Tre sorgenti, spalleggiata dai Comuni di Ravanusa e Canicattì.

Facendo finta di non sapere che molta dell'acqua che immette nella condotta del Tre Sorgenti viene utilizzata sia per la fornitura di acqua ai comuni da essa gestiti, sia (per la quale è stata condannata dal Tribunale di Agrigento) al Voltano S.p.a. e sia per una serie infinita di altri utenti (fra tutti la Sercom s.p.a, proprietaria del centro Commerciale Le Vigne, dalla quale ha incassato 286.787,68 €,., chiedendo per la stessa fornitura il pagamento al Consorzio Tre Sorgenti) sia privati che pubblici (i vari appresamenti degli abbeveratoi posti lungo il tragitto e di competenza dei comuni per i quali gestisce il servizio idrico che possono essere quantificati in oltre 10 l/s). A ciò va aggiunto che la stessa, senza tenere conto delle eventuali normali perdite di regime e delle perdite determinati da interruzione per la manutenzione delle condotta del Tre Sorgenti – per la quale non ha mai voluto pagare alcunché ma si era offerta a titolo onerosissimo di provvedere con propri mezzi – pretende il pagamento.

Il Consorzio ha sempre provveduto con i propri mezzi e nei tempi strettamente necessari alla riparazione ed alla manutenzione della propria condotta senza che mai la Girgenti Acque si fosse mai attivata con un campagna pubblicitaria così feroce contro il Consorzio. Ma detto accanimento sarà frutto forse della consapevolezza che con le imminenti sentenze che verranno emesse, nel contenzioso esistente tra la stessa ed il Consorzio Tre Sorgenti, finalmente venga dimostrata la sua incapacità finanziaria da portare nuovamente dinanzi all'autorità giudiziaria? O spera di utilizzare il patrimonio immobiliare del Tre Sorgenti per ottenere nuovi crediti e poter tamponare l'enorme esposizione debitoria nei confronti di Siliacque (vds bilancio siliacque al 31.12.2012) che potrebbe essere meno indulgente dell'ultima volta, non essendo più rappresentati dallo stesso difensore. O spera di azzerare i propri debiti col Consorzio Tre Sorgenti lasciando ai comuni consorziati solo l'onere di estinguere il suo debito con Siliacque.

A fronte di dette situazioni di incertezza e di conflittualità giudiziarie tra Girgenti Acque, Tre Sorgenti e Siliacque, il controllore, Consorzio ATO AG 9, così solerte ad inviare diffide ai comuni che mantengono la gestione delle reti ed al Consorzio Tre Sorgenti, non si preoccupi minimamente di controllare il Gestore del SII, Girgenti Acque spa, sull'applicazione ed il rispetto della Convenzione di affidamento del servizio di gestione del S.I.I. (27.11.2007) . A tal proposito

appare necessario evidenziare che all'art. 21 della predetta convenzione è posto a carico del gestore l'obbligo di far certificare il proprio bilancio da una società di certificazione, infatti:

2. Il Gestore è obbligato a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento del Concedente.

L'ATO Idrico, dopo lo scalpore che hanno suscitato le dichiarazioni fatte dai soci della stessa Girgenti Acque in merito alle operazioni poco trasparenti di acquisto di beni e servizi, si è mai preoccupata di andare a verificare i contenuti – in merito alle iscrizioni di poste attive - se l'ultimo bilancio approvato dalla Girgenti Acque S.p.a è stato regolarmente certificato?

Dall'ultima pagina della relazione della Società di revisione – Deloitte&Touche S.p.a. - ,datata 13.6.2014, emerge chiaramente che la stessa non “è in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Girgenti Acque Spa sino al 31.12.2013.

Cosa significa?

Potrebbero forse emergere nuovi elementi utili a rivalutare la capacità finanziaria del Gestore di portare avanti gli impegni assunti?

E' alquanto difficile capire come l'Ato Idrico possa, ricevendo le somme necessarie al suo funzionamento dallo stesso gestore (circa 600.000,00 €. Anno), effettuare i controlli e le contestazioni alla Girgenti Acque che potrebbero portare all'immediata risoluzione della convenzione – sulla cui modalità di sottoscrizione ancora esistono enormi dubbi di legittimità e trasparenza.

L'Ato idrico ha mai verificato che gli obblighi imposti al gestore di raggiungere, entro tre anni, la fornitura di acqua h24 agli utenti, o si preoccupa solamente di far approvare le tariffe proposte dal Gestore dall'AEEG sic e simpliciter, limitandosi al più a suggerire le opportune correzioni, che gli hanno permesso di portare a casa un considerevole aumento delle stesse a discapito degli utenti.

E' normale che la Girgenti Acque arrivi a far pagare le forniture ai cittadini dei Comuni in cui gestisce il servizio idrico a quasi due euro o al m/3 il prezzo dell'acqua contro circa un euro di quello che pagano i cittadini dei comuni che gestiscono in proprio? E' normale pagare anche 1500,00 €. Per un allaccio idrico o ottenere la sospensione della fornitura? E' normale pagare 150,00 €. per un controllo in contraddittorio del proprio contatore?

E se la Girgenti Acque facesse la fine di altri gestori della Sicilia – per tutte la fallita ASP di Palermo, cosa succederà ai comuni che hanno consegnato le reti?

A seguito della diffida inviata al Consorzio Tre sorgenti da Parte dell'ATO Idrico e dall'Assessorato Regionale, il Comune di Palma di Montechiaro chiede la Convocazione di una Assemblea Consortile per discutere delle iniziative da intraprendere; all'assemblea svoltasi il 3 dicembre 2014, il Sindaco del comune di Ravanusa chiede che siano consegnati le reti a condizione che vengano salvaguardati gli interessi economici dei Comuni ed a condizione che vengano azzerati i rapporti di debito/credito del Consorzio. Il sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ha chiesto di opporsi alla richiesta di consegna delle reti perché ciò comporterebbe un grave danno non solo per la propria comunità ma anche per tutti gli altri cittadini del consorzio che si vedrebbero negata la possibilità di un ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. L'Assemblea alla fine decide di converire mandato al Presidente di indire una conferenza di servizio con l'Ato AG 9, Girgenti Acque e Comuni del Consorzio Tre sorgenti, per cercare definire in via preliminare tutti i rapporti di credito/debito.

Prima ancora che la chiesta conferenza di servizio richiesta fosse fissata, con altrettanta tempestività, i Sindaci dei Comuni di Canicattì e di Ravanusa, nonostante la riaffermata volontà dei propri consigli comunali (vds delibere n. 9 del 24.1.2014 e n. 29 del 20.5.2014 del Comune di Canicattì e n. 22 del giorno 11.4.2014 del Comune di Ravanusa) di voler ritornare alla gestione pubblica delle acque e di richiedere la riconsegna delle reti al Gestore del SII Girgenti Acque s.pa., chiedono ed ottengono la convocazione di una nuova assemblea del Consiglio del Consorzio Tre Sorgenti che svolge il 17.12.2014; nelle more con altrettanta puntualità l'ATO fissa la conferenza per il 18.12.2014 (quasi a premonizione dell'esito dell'assemblea del Tre Sorgenti).

All'assemblea del 17.12.2014 partecipa anche, cosa che non si era verificata con il precedente commissario del Comune di Licata, l'Ing. Ortega, delegato dal nuovo commissario On. Brandara, e sulla cui legittimità vi sono enormi dubbi essendo componenti di diritto dell'Assemblea del Consorzio il Sindaco del Comune Socio o un suo delegato che non può di certo essere un funzionario munito di una delega in bianco e che decide sulle sorti di un Consorzio espressione del Consiglio Comunale di Licata che ad oggi legittimamente, nonostante il Commissariamento, esercita le proprie funzioni.

Immediatamente appare evidente che le sorti del Consorzio siano ormai segnate; nonostante la ferma opposizione del Comune di Palma di Montechiaro alla consegna della rete e delle sorgenti del Consorzio, sia per le motivazioni indicate nelle note allegate al verbale sia facendo proprie le argomentazioni dello stesso Consorzio contenute nella nota inviata all'ato ed all'assessorato, e la richiesta dei comuni di Campobello di Licata e di Racalmuto di procedere ad una preliminare verifica dei rapporti di credito/debito tra Consorzio e Girgenti Acque e di assicurarsi sulle sorti del personale ad oggi utilizzato dal Consorzio, i sindaci del Comune di Canicattì, Ravanusa e Grotte e

l'Ing. Ortega, per il Comune di Licata , votano la consegna immediata delle strutture e delle risorse alla Girgenti acque, non prendendo in considerazione le osservazioni e le delucidazioni in merito alla presunta illegittimità delle richieste avanzate dall'ATO ampiamente esposte dal Vice Presidente del Consorzio.

Detti Comuni hanno votato la consegna delle reti e del patrimonio del Consorzio senza condizioni che, semmai, dovranno essere stabilite dopo; condizioni che non potranno essere richieste ed imposte non essendoci possibilità di alcuna trattativa (come già avvenuto con Voltano s.p.a. il quale nonostante abbia richiesto delle garanzie si è visto negare tutto dalla Girgenti acque che, tra l'altro, non ha neanche garantito la sicurezza del lavoro per gli ex dipendenti dello stesso Voltano quali, dopo un anno di contratto sono stati licenziati).

E' ovvio che con la consegna del proprio patrimonio il Consorzio non avrà alcuna possibilità economica di far valere le proprie ragioni nei confronti sia della Girgenti acque sia dell'ATO e che ciò comporterà anche gravi conseguenze economiche per i comuni del consorzio che dovranno per legge assumerne tutti gli oneri.

La conferenza di servizio del 18.12.2014, convocata dall'ATO e richiesta dal Consorzio per l'eventuale definizione in via transattiva del contenzioso e delle sorti dei dipendenti del Tre Sorgenti, alla quale hanno partecipato con solerzia i sostenitori della consegna delle reti si è trasformata in una resa senza condizioni, già preannunziata, alla quale, nonostante l'obbligo imposto dall'assemblea dei sindaci, si è opposto fermamente il Vice Presidente del Consorzio che ha rimarcato l'illegittimità delle azioni poste in essere dall'ATO, dall'Assessorato ed anche dei Sindaci, nei confronti di tutti i cittadini avendo tradito la volontà espressa di tornare alla gestione pubblica dell'acqua, espropriandoli delle risorse sia economiche (la rete del consorzio costruita interamente con soldi pubblici vale all'incirca 100/150 milioni di euro) che naturali (le sorgenti affidategli). Spiegando anche, dal punto di vista giuridico, il significato sia delle Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque e del TAR Sicilia, sia la vigenza della L.R. 2/2013 e l'inapplicabilità in Sicilia della L. 133/2014, cosa alquanto ardua essendo la conferenza composta da quasi solo tecnici (Ingegneri) che con particolare dedizione hanno voluto intendere tutti i provvedimenti e le norme in modo univoco a favore di un unico soggetto (Sic).

Con estrema rapidità l'ATO, con pec del 19.12.2014 (venerdì) delle ore 13,50, invitava il Tecnico del Tre Sorgenti a presentarsi presso l'ato il 22.12.2014 alle ore 16:30 per la consegna delle reti. Lo stesso tecnico del Consorzio Tre Sorgenti, essendo anche dipendente del Comune di Grotte, vista la intempestività della convocazione non si presentava giustificando l'assenza anche con impegni presso A.C. per la quale presta servizio.

Come è evidente la vicenda appare connotata da profili di illegittimità che possono danneggiare gravemente tutti i comuni facenti parte del Consorzio Tre Sorgenti ma anche e soprattutto i cittadini del Comune di Palma di Montechiaro che hanno, anche con i vari sindaci che sono succeduti, fortemente voluto e mantenuto la gestione del proprio servizio idrico che verrebbero privati della possibilità di ottenere, a costi ampiamente inferiori da quelli applicati dal gestore di sovrambito – Siciliacque - , le acque dal Consorzio Tre Sorgenti, e potrebbero essere costretti a cedere le proprie reti interni ad un Gestore del SII, la Girgenti Acque S.p.a., sulla quale gravano forti dubbi sia sulla capacità finanziaria sia sulla legittimità dell'affidamento del servizio, notoriamente incurante della necessità che un servizio così delicato, gestione dell'acqua, debba essere gestito nell'interesse degli utenti contro i quali si accanisce quotidianamente con richieste spropositate ed imposizione di tasse e balzelli a proprio piacimento e (sia consentito) con la complicità dell'ATO AG.

Tutto ciò è stato permesso grazie alla iniziativa (alquanto sibillina ed incurante della volontà dei cittadini Licatesi) dall'attuale Commissario del Comune di Licata che, non tenendo conto della volontà della cittadina di voler richiedere la restituzione delle proprie reti al Gestore del SII , ed illegittimamente nominava un suo delegato, Ing. Ortega, che illegittimamente partecipava all'assemblea del Consorzio Tre Sogernti e votava, ancora illegittimamente e maliziosamente, la consegna del patrimonio demaniale alla Girgenti Acque; la maliziosità sta nel fatto che l'Ing. Ortega, essendo anche responsabile tecnico dell'UTC del Comune di Licata, era perfettamente a conoscenza del fatto che il suo stesso comune si fosse adoperato per mettere in atto la richiesta della riconsegna delle proprie reti al gestore avendo richiesto un parere pro veritate, ad un noto avvocato, che era stato trasmesso il 3.12.2014 anche al suo ufficio; in detto parere vengono evidenziate le ragioni che ritengono percorribile e praticabile la via della restituzione e vengono allegati tutti gli atti da predisporre, tra i quali anche quelli a firma del capo dell'UTC, ovvero L'ing. Ortega, per tornare alla gestione pubblica della rete. A fronte di detti fatti, e senza considerare le illegittimità della nomina e della partecipazione dello stesso all'assemblea del Tre sorgenti, l'Ing. Ortega avrebbe dovuto quanto meno non partecipare alla stessa o astenersi demandato al Consiglio Comunale della sua città, che è legittimante in carica, una così grave decisione sulle sorti del consorzio.